

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie Generale del 30 aprile 2008, n. 101 | Supplemento Ordinario n. 108

Decreto legislativo | 09/04/2008 | n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sanzionate in via amministrativa o penale, sono aumentati: - del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; - del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale; - del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; ai sensi della successiva lett. e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative e penali per i medesimi illeciti. (2) Ai sensi dell'art. 1, Decr. 20.09.2023 (G.U. 16.10.2023, n. 242) le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

TITOLO I Principi comuni - Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione IV Formazione, informazione e addestramento

MODIFICATO - Art. 10, L. 11.03.2026, n. 34

Articolo 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Testo in vigore dal 7 aprile 2026

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. (7)

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. (9)

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro; (11)

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. (6)

5. L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato. (12)

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo. (1)

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. (2)

7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. (8)

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al [decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998](#), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo [13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#).

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta. (10)

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. (3)

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del [decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 luglio 2023, n. 85](#). Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. (4)

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. (5)

(1) Il presente comma prima modificato dall'art. [23, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106](#) (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142) con decorrenza dal 20.08.2009, è stato poi così sostituito dall'[art. 13, comma 1, lett. d quinquies](#)), [D.L. 21.10.2021, n. 146](#), così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L. 17.12.2021, n. 215](#) con decorrenza dal 21.12.2021.

(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. [23, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106](#) (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142) con decorrenza dal 20.08.2009.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. [23, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106](#) (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142) con decorrenza dal 20.08.2009.

(4) Il presente comma prima modificato dall'art. [23, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106](#) (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142) con decorrenza dal 20.08.2009, è stato poi così sostituito dall'art. [5, comma 1, lett. d\), D.L. 31.10.2025, n. 159](#) con decorrenza dal 31.10.2025, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L. 29.12.2025, n. 198](#) con decorrenza dal 31.12.2025.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. [32, D.L. 21.06.2013, n. 69](#) (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50), così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L. 09.08.2013, n. 98](#) (G.U. 20.08.2013, n. 194, S.O. n. 63), con decorrenza dal 21.08.2013.

(6) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 15.02.2016, n. 39 con decorrenza dal 29.03.2016.

(7) Il presente comma è stato così modificato dall'art. [13, comma 1, lett. d quinquies\), D.L. 21.10.2021, n. 146](#), così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L. 17.12.2021, n. 215](#) con decorrenza dal 21.12.2021.

(8) Il presente comma è stato inserito dall'art. [13, comma 1, lett. d quinquies\), D.L. 21.10.2021, n. 146](#), così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L. 17.12.2021, n. 215](#) con decorrenza dal 21.12.2021.

(9) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. [14, comma 1, lett. d\), D.L. 04.05.2023, n. 48](#) con decorrenza dal 05.05.2023, convertito in legge dalla [L. 03.07.2023, n. 85](#) con decorrenza dal 04.07.2023.

(10) Il presente comma è stato così modificato dall'art. [5, comma 1, lett. d\), D.L. 31.10.2025, n. 159](#) con decorrenza dal 31.10.2025, convertito in legge dalla [L. 29.12.2025, n. 198](#) con decorrenza dal 31.12.2025.

(11) La presente lettera è stata inserita dall'art. [10, comma 1, lett. b\), L. 11.03.2026, n. 34](#) con decorrenza dal 07.04.2026.

(12) Il presente comma prima modificato dall'art. [13, comma 1, lett. d quinquies\), D.L. 21.10.2021, n. 146](#), così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L. 17.12.2021, n. 215](#) con decorrenza dal 21.12.2021, è stato poi così sostituito dall'art. [10, comma 1, lett. b\), L. 11.03.2026, n. 34](#) con decorrenza dal 07.04.2026.

